

EDDYSTONE

EDDYSTONE - LIGHTHOUSE



Antiriciclaggio: le nuove modifiche al d.lgs. 231/2007

Nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020 è stata pubblicata la Legge n. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 76/2020 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, cd. Decreto Semplificazioni ([documento integrale](#)), il quale interviene anche sulla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007 con particolare riferimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Tra le novità spicca la modifica dell'art. 18, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 231/2007. Secondo la nuova versione di tale articolo, infatti, gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso l'identificazione del cliente (e dell'esecutore) e la verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Si nota, pertanto, il venir meno del riferimento della verifica

dell'identità attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente.

Di primo impatto tale modifica ha indotto molti a pensare ad una semplificazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, ma tale presunzione viene meno quando si nota che, ai sensi dell'art. 19, co. 1, lett. a), D.Lgs. n. 231/2007, l'identificazione del cliente e del titolare effettivo continua ad essere svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente.

Le modifiche, pertanto, sembrano dirette a semplificare solo l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica a distanza, il che sembrerebbe rispettare

anche gli obiettivi indicati dalla relazione illustrativa al DL.

Infine, vi sono novità anche per quanto riguarda l'identificazione senza la presenza fisica del cliente prevista dall'art. 19, D.Lgs. n. 231/2007. In particolare, l'obbligo di identificazione si considera assolto, per esempio, per i clienti in possesso un'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo oppure per i clienti che, previa identificazione elettronica, dispongono un bonifico verso un conto di pagamento intestato al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione, purché si tratti di rapporti relativi a carte di pagamento e dispositivi analoghi, nonché di strumenti di pagamento basati su dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici.

Le modifiche sono divenute definitive a partire dal **15 settembre 2020**.

Securisation Regulation: pubblicati n. 7 Regolamenti delegati (UE)

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 289 del 3 settembre 2020 sono stati pubblicati i Regolamenti delegati (UE) 2020/1224, 2020/1225, 2020/1226, 2020/1227, 2020/1228, 2020/1229 e 2020/1230, adottati sulla base del Regolamento (UE) 2017/2402, c.d. Securisation Regulation, i quali introducono le

nuove norme tecniche di regolamentazione (RTS) e di attuazione (ITS) in materia di cartolarizzazioni STS ([documenti integrali](#)).

In particolare, i citati Regolamenti riguardano le informazioni ed i dati sulle cartolarizzazioni da mettere a disposizione, le informazioni da fornire conformemente ai requisiti di notifica

STS e il formato delle domande di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni o di estensione della stessa.

Le disposizioni si applicano a partire dalle segnalazioni riferite alle operazioni inerenti al mese di gennaio 2021 da inviare entro il **2 aprile 2021**.

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it
Contatti:
Massimo Baldelli (AD)
Avv. Guido Pavan



SCHEDE & SCHEMI

Servizio in

abbonamento:

- rassegna normativa
- approfondimenti
- checklist

Richiedi info a

direzione@eddystone.it



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

“Il destinatario controparte che presta servizi di esecuzione di ordini e di RTO nei confronti di un intermediario che opera per conto dei propri clienti non è tenuto ad acquisire i dati identificativi degli investitori sottostanti”

Antiriciclaggio: chiarimenti di Banca d'Italia sugli obblighi di adeguata verifica

In data 26 agosto 2020 Banca d'Italia ha risposto ([documento integrale](#)) alla richiesta di chiarimenti circa l'ambito di applicazione della Parte VI "Disposizioni specifiche per particolari tipologie operative" delle proprie Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del 30 luglio 2019, la quale trova applicazione quando un destinatario (cd. destinatario controparte) offre servizi e attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio per il tramite di un altro intermediario bancario o finanziario che opera nell'interesse di propri clienti (cd. intermediario committente).

In particolare, veniva chiesto all'Autorità se la suddetta disciplina trovasse applicazione nei confronti di tutti i servizi di investimento prestati da un destinatario controparte nei confronti di un intermediario committente che operi in nome proprio ma per conto di altri soggetti e se vi rientrassero anche i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione di ordini (RTO).

Banca d'Italia ha chiarito che l'intermediario committente assume la veste di cliente del destinatario controparte nel caso in cui operi per conto di propri clienti dei quali

non spende il nome, mentre gli investitori sottostanti assumono la qualifica di titolari effettivi sub I), ossia le persone fisiche per conto delle quali il cliente instaura un rapporto continuativo o realizza un'operazione. In tal caso, pertanto, al ricorrere di circostanze di basso rischio, il destinatario controparte può limitarsi ad acquisire i dati identificativi degli investitori sottostanti, senza assolvere agli altri obblighi di adeguata verifica.

L'Autorità precisa, inoltre, con riferimento ai servizi di esecuzione di ordini per conto della clientela e di RTO, che la relazione contrattuale intercorrente tra l'intermediario committente, il destinatario controparte e il cliente non configura un rapporto trilaterale, in quanto il committente non assolve ad una funzione di mera intermediazione rispetto al servizio prestato in via principale dal destinatario controparte al cliente, bensì si instaurano due rapporti autonomi: 1) il mandato conferito dal cliente all'intermediario committente; 2) il contratto quadro che regola i profili operativi tra gli intermediari.

Seguendo la suddetta ricostruzione, quindi, Banca d'Italia esclude che il destinatario controparte

sia tenuto ad acquisire i dati identificativi degli investitori sottostanti nel caso in cui presti servizi di esecuzione di ordini e di RTO nei confronti di un intermediario che operi per conto dei propri clienti.

Pertanto, tenuto conto anche delle caratteristiche tecniche e dell'elevata automazione che connotano questi servizi che possono rendere complessa l'acquisizione dei dati identificativi relativi agli investitori sottostanti, secondo l'Autorità, colui che presta il servizio può limitarsi a svolgere l'adeguata verifica dell'intermediario committente e del relativo titolare effettivo sub 2), ossia la persona fisica cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'entità oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari, nel caso in cui il cliente o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo ovvero realizza un'operazione siano entità diverse da una persona fisica.

Resta comunque fermo il dovere del destinatario controparte di assicurare un'efficace mitigazione dei rischi ML/FT nel rapporto con l'intermediario committente.



ATENA®

Il diagnostico per la verifica dell'Archivio Unico Informatico *

- ✓ Veloce e semplice da installare
- ✓ Facile da usare
- ✓ Oltre 100 queries che analizzano l'AUI
- ✓ [Clicca qui per vedere la demo](#)

* Conforme agli standard tecnici del Provvedimento sulla tenuta dell'AUI del 3 aprile 2013 di Banca d'Italia



“Le nuove disposizioni consentono l'esternalizzazione a soggetti terzi delle funzioni aziendali di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità.”

Outsourcing: iter semplificato per le banche

In data 23 settembre 2020 Banca d'Italia ha pubblicato il 34° aggiornamento alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 recante Disposizioni di Vigilanza per le banche ([documento integrale](#)) al fine di dare attuazione alle Linee guida dell'EBA in materia di esternalizzazione ([Guidelines on outsourcing, EBA/GL/2019/02](#)).

In particolare, l'intervento riguarda le Sezioni I, IV, V e IX del Capitolo 3 e la Sezione VI del Capitolo 4 e l'attuazione degli Orientamenti EBA sopracitati avviene mediante un rinvio integrale agli stessi. Pertanto, tra i nuovi obblighi da rispettare in materia di esternalizzazione troviamo la tenuta di un registro aggiornato delle attività esternalizzate, la valutazione del rischio di concentrazione relativo ai fornitori di servizi in tutte le fasi dell'esternalizzazione, nonché disposizioni specifiche sull'inserimento nei contratti di outsourcing di clausole dettagliate in tema di diritti di accesso e audit, sicurezza e integrità dei dati, strategie di uscita e continuità operativa.

La novità principale riguarda però la comunicazione alle autorità di vigilanza della decisione di esternalizzare funzioni essenziali o importanti (FOI).

Secondo le precedenti Disposizioni, infatti, la comunicazione doveva essere effettuata almeno 60 giorni prima di conferire l'incarico e entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione la Banca centrale europea o la Banca d'Italia potevano avviare un procedimento d'ufficio di divieto dell'esternalizzazione che si sarebbe concluso entro 60 giorni. Per un totale quindi di 120 giorni di attesa, trascorsi i quali l'esternalizzazione della FOI poteva essere considerata approvata dall'autorità di vigilanza.

Le nuove Disposizioni, invece, ferma restando la necessaria informativa preventiva alla BCE o alla Banca d'Italia dell'intenzione di esternalizzare una FOI da effettuarsi dopo l'approvazione da parte degli organi competenti e prima di dare corso all'esternalizzazione, eliminano sia l'obbligo di effettuare la comunicazione almeno 60 giorni prima di conferire l'incarico, sia la possibilità di avviare un procedimento amministrativo di divieto dell'esternalizzazione. I controlli sulle esternalizzazioni saranno svolti dall'autorità di vigilanza nel corso delle attività di analisi sugli intermediari, ad esempio, nell'ambito dello SREP.

Allo stesso tempo però viene prevista la facoltà per le banche di avviare un confronto preliminare con l'autorità di vigilanza sui progetti di esternalizzazione più rilevanti e/o innovativi, prima di conferire l'incarico.

Nelle precedenti disposizioni, inoltre, solo le banche di categoria 4 SREP potevano esternalizzare le funzioni aziendali di controllo interno a determinati soggetti terzi, quali altre banche, società di revisione, gli organismi associativi di categoria. Le nuove disposizioni eliminano questa previsione in quanto consentono l'esternalizzazione delle funzioni aziendali di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità. **Pertanto, viene meno la riserva normativa che ha finora impedito alle società di consulenza indipendenti di svolgere in outsourcing le funzioni di antiriciclaggio, compliance, risk e internal audit**, fermo restando la responsabilità degli organi aziendali e del responsabile della funzione esternalizzata per il corretto svolgimento dei compiti esternalizzati.

Le nuove Disposizioni sono entrate in vigore il **24 settembre 2020**.



Eddystone: un faro puntato sulle vostre esigenze

Servizi offerti:

- Legale
- Formazione
- Due Diligence
- Organizzazione
- Funzione Compliance
- Funzione Antiriciclaggio
- Funzione Internal Audit
- Organismo di Vigilanza 231

Specializzata in:

- MiFID 2
- Privacy GDPR
- Antiriciclaggio
- Market Abuse
- ICAAP e rischi operativi
- Istanze di autorizzazione
- Modello di Organizzazione 231
- Rapporti con Autorità di Vigilanza

Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823



Master sulla responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano (ODCEC) organizza la seconda edizione del Master sulla responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001 ([programma](#)).

L'iniziativa rientra nell'ambito della Formazione gratuita assicurata dal Consiglio dell'Ordine a tutti i Commercialisti.

Il Master ha l'obiettivo di approfondire le principali prassi applicative del D.Lgs. 231/2001 dal punto di vista aziendale e giuridico.

Il percorso formativo si propone di illustrare le modalità di costruzione dei Modelli di organizzazione di prevenzione del rischio di reato nonché le modalità di svolgimento dell'attività dell'Organismo di Vigilanza.

Saranno quindi analizzati le modalità di gestione del rischio di reato ed i protocolli di controllo delle principali aree sensibili di specifici settori economici.

Il corso è organizzato in collaborazione con le **principali società di consulenza** con l'obiettivo di approfondire gli ambiti della professione legati alle attività di controllo aziendale.

Il Master si sviluppa in 10 lezioni della di 1,5 ore che si tengono il venerdì mattina dalle h.10:00 alle h.11:30 tramite la piattaforma Microsoft TEAMS.

La partecipazione al Master è libera ma non viene rilasciato alcun attestato di frequenza.

Il calendario del Master prevede le seguenti date:

2/10/2020 Contenuto e finalità

9/10/2020 Modello di organizzazione (**Carnà e Partner**)

16/10/2020 ODV flussi informativi

23/10/2020 Modello 231 e reati tributari (**KPMG**)

30/10/2020 Modello 231 e sicurezza sul lavoro (**Deloitte**)

6/11/2020 Modello 231 e Antiriciclaggio (**Eddystone**)

13/11/2020 Modello 231 e Anticorruzione (**EY**)

20/11/2020 Modello 231 nel Settore sanitario (**BDO**)

27/11/2020 Modello 231 nel Terzo Settore (**PWC**)

4/12/2020 Profili penali in caso di incidente 231



KEEP
CALM
AND
CALL
EDDYSTONE



Requisiti di professionalità e onorabilità per soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari

ESMA
Revisione della disciplina sul Market Abuse

Scheda di approfondimento per gli abbonati: "La nuova adeguata verifica a distanza della clientela"

Il 1° Ottobre 2020 entra in vigore la nuova Black List Antiriciclaggio pubblicata dalla Commissione Europea



Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
Tel. +39 02.65.72.823
www.eddystone.it

Massimo Baldelli (AD)
m.baldelli@eddystone.it

Avv. Guido Pavan (partner)
g.pavan@eddystone.it

Seguici anche su





Rassegna normativa

EDDYSTONE

L'abbonamento alla "RASSEGNA NORMATIVA" integra e completa, mediante l'aggiornamento sulle principali novità normative, il contenuto informativo della newsletter mensile LIGHTHOUSE NEWS.

RASSEGNA NORMATIVA fa un focus sulle novità legislative e normative del settore bancario-assicurativo e finanziario, sia a livello internazionale che nazionale.

RASSEGNA NORMATIVA assicura il continuo monitoraggio delle principali fonti legislative e normative come: Banca d'Italia, Consob, IVASS, UIF, OFC, COVIP, OAM, AGCM, Agenzia delle Entrate, Garante della Privacy, ANAC, ESMA, EBA, EIOPA, BIS, Gazzetta Ufficiale IT/UE, MEF, MISE, EUR-Lex

✓ **Per Banche, Assicurazioni, SIM, SGR, SCF, Branch, Società fiduciarie, IF106, IP, IMEL**

✓ **Frequenza quindicinale**

✓ **Invio tramite e-mail**

✓ **Eventuale personalizzazione**

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it



23/09/2020

BANCA D'ITALIA

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 recante Disposizioni di Vigilanza per le banche—Aggiornamento n. 34 del 22 settembre 2020

In data 23 settembre 2020 Banca d'Italia ha pubblicato l'aggiornamento alla Circolare n. 285/2013 recante Disposizioni di Vigilanza per le banche al fine di dare attuazione alle Linee guida dell'EBA in materia di esternalizzazione mediante un rinvio integrale agli stessi.

Le novità principali riguardano:

- la comunicazione alle autorità di vigilanza della decisione di esternalizzare funzioni essenziali o importanti che vede abrogato il procedimento d'ufficio di divieto dell'esternalizzazione;
- Le possibilità di esternalizzare i compiti operativi delle funzioni aziendali di controllo al di fuori del gruppo bancario, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Le nuove Disposizioni sono entrate in vigore il **24 settembre 2020** e si applicano a tutti gli accordi di esternalizzazione conclusi, rinnovati o modificati a partire da tale data.

Per maggiori dettagli si rinvia alla Newsletter Eddystone Lighthouse n. 122/20.

[Link al documento](#)

[Link atto di emanazione](#)

[Guidelines on outsourcing, EBA/GL/2019/02](#)

ABBONATI ORA

25/09/2020

BANCA D'ITALIA

Il coefficiente della riserva di capitale anticiclica (countercyclical capital buffer, CCyB)

In data 25 settembre 2020 Banca d'Italia ha comunicato la propria decisione di mantenere il coefficiente della riserva di capitale anticiclica allo zero per cento per il quarto trimestre del 2020.

Il coefficiente è relativo alle esposizioni verso controparti italiane, mentre sono escluse le SIM italiane di piccola e media dimensione dall'ambito di applicazione della riserva di capitale anticiclica, tenuto conto, tra l'altro, della relativa rischiosità sistemica.

[Link al documento](#)

28/09/2020

BANCA D'ITALIA

Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM)

In data 28 settembre 2020 Banca d'Italia ha pubblicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) e i valori medi dei compensi di mediazione riferiti al secondo trimestre 2020, rilevati ai sensi della Legge n. 108/96.

Si ricorda che i TEGM sono segnalati dagli intermediari alla Banca d'Italia tenendo conto delle [Istruzioni per la rilevazione](#).

I tassi segnalati, corretti per la variazione dei tassi sulle operazioni di politica monetaria, costituiscono la base per il calcolo dei tassi soglia, oltre i quali gli interessi sono considerati usurari.

[Link al documento](#)



Eddystone è su LinkedIn

Clicca sul pulsante a lato e segui la nostra pagina di LinkedIn per essere sempre aggiornato



[Segui Eddystone su LinkedIn](#)

Sulla pagina LinkedIn di Eddystone troverai:

- ✓ Normativa del settore bancario, finanziario e assicurativo
- ✓ Normativa sulla responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/2001
- ✓ Info sui webinar e workshop in cui è presente Eddystone
- ✓ Slides dei webinar e dei workshop Eddystone
- ✓ Newsletter Lighthouse
- ✓ Newsletter Compliance 231

e tanto altro ancora...

Ti aspettiamo!

Il Team di Eddystone